



Istanza dell'atleta Santaniello Ludovica per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Pratole Pessy Volley (13.066.0359)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente relatore |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito,

Premesso

che con istanza regolarmente comunicata all'A.S.D. Pratole Pessy Volley, l'atleta Ludovica Santaniello chiedeva lo svincolo per giusta causa asserendo il disinteresse della società alle prestazioni dell'atleta non avendo ricevuto nessuna convocazione per la stagione sportiva 2017-18 e comunque chiedeva lo svincolo per l'impossibilità dell'atleta di partecipare agli allenamenti in quanto, residente in Salerno, era diventato estremamente disagevole per lei recarsi a Bellizzi o a Pontecagnano poiché ciò avrebbe comportato una notevole perdita di tempo sottratto allo studio.

La società A.S.D. Pratole Pessy Volley, costituitasi regolarmente, contestava lo svincolo dichiarandosi interessata alle prestazioni sportive dell'atleta; a conferma di ciò, esibiva raccomandata ricevuta dal sig. Santaniello Luigi, genitore dell'atleta, in data 26.09.2017 con la quale invitava l'atleta a sottoporsi a visita medica per poter svolgere l'attività sportiva con il sodalizio.

Solo per inciso, si fa presente che con tale raccomandata si faceva un rapido excursus di messaggi elettronici intervenuti tra la società e l'atleta con i quali la società asseriva di averla convocata per gli allenamenti "a far data dal 4 settembre".

In via subordinata, la società chiedeva che qualora fosse riconosciuto lo scioglimento del vincolo, la Commissione disponesse un equo indennizzo per causa a lei non imputabile.

Successivamente, la Commissione convocava nuovamente le parti per l'udienza del 9.12.2017, al fine di poter sentire l'atleta sulle circostanze dell'istanza di svincolo.

Il genitore dell'atleta faceva pervenire alla Commissione ben due mail: con la prima, del 6.12.2017, dichiarava l'impossibilità dell'atleta di partecipare all'udienza del 9.12.2017; mentre, con la seconda del 7.12.2017, ad integrazione delle sue difese, chiariva alcune circostanze in ordine all'inizio dell'attività sportiva della Pessy Volley per la stagione agonistica 2017-18 precisando che, sebbene gli inizi delle attività sportive della società erano iniziati il 4.09.2017, "poiché il gruppo delle ragazze che avrebbero dovuto disputare i campionati giovanili (nel quale rientrava mia figlia)



era costituito da sole cinque atlete [...] Gli allenamenti sono iniziati il giorno 4.10.2017 nella palestra Palagranaio di Pontecagnano” (come leggesi testualmente nella dichiarazione allegata agli atti).

All’udienza del 9.12.2017, compariva per il sodalizio e per delega della presidente, il sig. Antonio Pessolano che si riportava alle sue difese; nessuno compariva per l’atleta.

La Commissione osserva che la domanda di svincolo per giusta causa addebitabile al sodalizio non è fondata; invero, il sodalizio ha realmente convocato l’atleta con la raccomandata ricevuta dal sig. Santaniello, padre della ragazza minorenni, e da questi sottoscritta in data 26.09.2017 per gli allenamenti delle ragazze partecipanti ai campionati giovanili, il cui inizio decorreva dal 4.10.2017, così come riconosciuto dallo stesso genitore dell’atleta nelle dichiarazioni integrative del 7.12.2017. Così come risulta ancora che, sempre con la stessa raccomandata, la Santaniello è stata invitata a svolgere le visite mediche senza però che la stessa abbia collaborato con la società per l’espletamento di tale incombenza.

Viceversa, la Commissione ritiene che vada concesso lo svincolo all’atleta per l’impossibilità di quest’ultima di poter svolgere l’attività della pallavolo con il sodalizio in quanto, così come sottolineato dall’atleta stessa, gli impegni di studio e la distanza tra la residenza dell’atleta in Salerno e la palestra dove hanno avuto inizio gli allenamenti in Pontecagnano, rende estremamente disagiata, anche soggettivamente all’atleta, la pratica sportiva con la A.S.D. Pratole Pessy Volley. A questo va aggiunto che lo stesso sodalizio, evidentemente consapevole di tali difficoltà, ha in via subordinata chiesto che lo svincolo venisse concesso per causa non imputabile al sodalizio, ma ai sensi dell’art. 35 del R.A.T, con il pagamento di un equo indennizzo a carico dell’atleta.

La Commissione determina in € 350,00 l’indennizzo che l’atleta dovrà corrispondere al sodalizio a pena di efficacia dello svincolo.

P.Q.M.

Letto l’art. 35 del R.A.T, ritenuta sussistere giusta causa di scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio, accoglie l’istanza dell’atleta Santaniello Ludovica e, per l’effetto, dispone lo scioglimento del vincolo, condizionandone l’efficacia all’avvenuto pagamento della somma di € 350,00 posto a carico dell’atleta in favore del sodalizio.

Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall’istante e l’incameramento di quella versata dall’associato.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 11 dicembre 2017

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello